

CONVENZIONE OPERATIVA TRA

Il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato il **DARAS**), con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia 8, 00187 ROMA, agli effetti del presente atto rappresentata dal Capo del Dipartimento pro tempore, Consigliere Antonio Naddeo, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014, foglio n. 1154, reg. n. 1;

l'Istituto di Biologia Agro - ambientale e Forestale (di seguito **IBAF**), nell'ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito **CNR**), codice fiscale 80054330586, con sede e domicilio fiscale in Via Guglielmo Marconi 2, cap 05010 Porano (TR), agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Angelo Massacci.

Premesso che

- l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il medesimo art. 7, comma 19 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 stabilisce che le risorse strumentali e di personale dell'EIM, ivi in servizio, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ora Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport - e che le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che le funzioni dell'EIM previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza, con decorrenza 1 dicembre 2010;
- l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'EIM il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014, n. 1154, con il quale al dott. Antonio Naddeo – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 7, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

*M
Ole*

- il 29 dicembre 2011 il Dipartimento ha sottoscritto con il Consiglio Nazionale delle Ricerche un "Accordo Quadro" con la finalità di assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente Italiano Montagna;
- ai sensi dell'art. 2 del suddetto Accordo, il Dipartimento intende avvalersi del CNR per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per dare continuità alle competenze dell'EIM nelle attività di ricerca sui territori montani, per la realizzazione di politiche pubbliche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani;
- ai sensi dell'art. 6 del suddetto Accordo, l'esercizio delle attività di ricerca del soppresso EIM per la realizzazione delle finalità dell'Accordo stesso, saranno disciplinate da successive Convenzioni Operative con gli Istituti del CNR competenti, con priorità per le Strutture CNR di destinazione dei ricercatori e tecnologi provenienti dall'EIM;
- l'IBAF ha inquadrato nei propri ruoli la dottoressa Giovanna De Fano, precedentemente nei ruoli del soppresso EIM;
- l'IBAF da anni svolge studi riguardanti gli ecosistemi agro-ambientali e forestali e, più di recente, sta sviluppando un filone di ricerca riguardante lo sviluppo del territorio rurale e montano nonché le implicazioni socio economiche delle politiche per lo sviluppo in aree rurali e montane;
- l'IBAF può svolgere una funzione di supporto tecnico al Dipartimento per quel che riguarda le politiche e gli strumenti per lo sviluppo della montagna italiana, funzione rientrante tra quelle del soppresso EIM;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990, prevede che le pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

21
Ole

si conviene quanto segue

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 (Finalità)

1. Il fine della Convenzione è assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza del soppresso EIM e trasferite al Dipartimento, per la realizzazione di politiche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani, approfondendone gli aspetti della programmazione dei fondi strutturali europei.

Art. 3 (Attività)

1. Considerate le funzioni istituzionali del Dipartimento e le competenze scientifiche dell'IBAF, le Parti si impegnano a sviluppare tematiche di ricerca inerenti gli impatti socio economici delle politiche per la montagna italiana, alla luce delle strategie contenute nella nuova programmazione dei fondi strutturali europei (2014-2020).
2. Le attività di ricerca relative al primo anno di validità della Convenzione e le modalità di attuazione delle stesse sono contenute nell'allegato progetto di ricerca: "Analisi delle politiche e degli strumenti finanziari per le aree montane nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, 2014-2020", che forma parte integrante della presente Convenzione.

Art. 4 (Responsabili della Convenzione)

1. Il Responsabile della Convenzione per il Dipartimento è il Capo del Dipartimento, o un suo delegato; il Responsabile della Convenzione per l'IBAF è il Direttore dell'Istituto o un suo delegato.
2. Entro la fine di ciascun anno di vigenza della Convenzione i Responsabili di cui al precedente comma, pianificano l'attività da svolgere nell'anno successivo, che potrà, tuttavia, essere modificata nel periodo di riferimento.

Art. 5 (Modalità di attuazione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, i Responsabili della Convenzione individuano, all'interno delle proprie strutture, il personale competente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della Convenzione.
2. Le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi e le modalità di realizzazione, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, nonché i relativi oneri finanziari, sono indicati nell'allegato Progetto di ricerca alla presente Convenzione.

Art. 6 (Rispetto della normativa sulla riservatezza e sull'utilizzo dei dati)

1. Le Parti si impegnano ad attuare le misure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché del d. lgs. del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale.

Art. 7 (Collaborazioni)

1. Le Parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e nel rispetto dei propri fini istituzionali, possono stipulare, congiuntamente o singolarmente previa accettazione dell'altra parte, specifici accordi con soggetti terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 8 (Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha una durata di tre anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Art. 9 (Proprietà e diffusione dei risultati)

1. Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 10. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra l'IBAF e il Dipartimento.

Art. 10 (Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza)

1. L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione senza previo accordo tra le Parti stesse.

Art. 11 (Clausola di salvaguardia)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo tra le Parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle attività individuate, tempi o costi aggiuntivi.

Art. 12 (Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: il Dipartimento, in Roma, via della Stamperia 8 e l'IBAF in Porano (TR), Via Guglielmo Marconi, 2 .

Art. 13 (Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 14 (Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del competente Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma


Letto approvato e sottoscritto:

Roma 4 GIU. 2014

Roma 4 GIU. 2014

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI REGIONALI, LE
AUTONOMIE E LO SPORT

Cons. Antonio Naddeo



IL DIRETTORE DEL L'ISTITUTO DI
BIOLOGIA AGRO - AMBIENTALE E
FORESTALE CNR

Dott. Angelo Massacci

